

Testimonianza

GIULIANO VASSALLI

Nell'evocare, come gentilmente mi si è chiesto, alcuni miei ricordi della Corte costituzionale, chiedo anzitutto venia per le lacune e per le imprecisioni che sarà facile trovarvi. Ho voluto affidarmi alla sola memoria personale, nel senso più stretto, perché se avessi consultato per riscontro libri o documenti, avrei rischiato di confondere nel ricordo genuino elementi di informazione e avrei alterato i caratteri della testimonianza.

Ad una Corte costituzionale per quella che sarebbe stata l'Italia del dopoguerra pensai, ma distrattamente, sin dai tempi della resistenza. Mi vien fatto di ricordare quanto mi raccontava Alberto Simonini, deputato di Reggio Emilia e poi cospiratore del PSLI dopo la scissione del gennaio 1947. Egli, non più giovanissimo socialista della «Critica sociale», era rifugiato sulle montagne della sua zona quando ascoltando la radio clandestina sentì la parola «Assemblea Costituente». «Non sapevo bene che cosa volesse significare – mi narrò – ma mi dissi subito: là ci sarò».

Né prima né durante l'Assemblea Costituente mi trovai a studiare il problema relativo all'istituzione di una Corte Costituzionale. Non fui membro dell'Assemblea Costituente (alle cui elezioni neppure mi candidai) né partecipai ai lavori preparatori della stessa. Mi limitavo a leggere i libretti che il Ministero della Costituente, sotto l'impulso di Massimo Severo Giannini che era capo di gabinetto di Pietro Nenni al Ministero omonimo, venivano stampati e che contenevano soprattutto le notizie sulle costituzioni straniere. Mi occupavo allora soltanto di politica in senso stretto, a parte gli impegni universitari e i rari impegni professionali, e non avevo tempo per altro. Avevo fatto parte della direzione del PSIUP (così allora si chiamava il partito socialista) dal giorno della sua costituzione (25 agosto 1943) ininterrottamente sino al suo primo consiglio nazionale (Roma, Collegio romano, luglio 1945) quando si delineò la prima rottura tra le correnti autonomistiche e quelle troppo precipitosamente da noi definite fusioniste. Fui tra i fondatori della cor-

rente di «Iniziativa socialista» con Matteo Matteotti, Mario Zagari, Leo Solari e molti altri. Partecipai alla scissione di Palazzo Barberini e fui segretario politico del PSLI dal gennaio al settembre 1947 quando Saragat assunse la segreteria ed io venni nominato direttore del quotidiano «L'Umanità». Contro l'istituzione di una Corte costituzionale in Italia ricordo la perplessità iniziale di Togliatti e dello stesso Nenni, i quali esprimevano avversione all'idea che vi fosse un organismo composto da persone non nominate direttamente dal popolo che potesse giudicare sulle leggi varate dal Parlamento e porle nel nulla.

Io (ma sempre vagamente) non ero d'accordo; e d'altra parte ero convinto che una Corte costituzionale sarebbe stata istituita. Mi sembrò felice la scelta fatta dall'Assemblea Costituente con l'articolo 135 comma primo relativamente alla composizione della Corte e su questo punto, in cinquanta e più anni, non ho mai mutato opinione.

Ricominciai a pensare alla Corte costituzionale con gli anni Cinquanta, soprattutto dopo che la messa a punto delle due leggi del marzo 1953 cominciavano a garantire che effettivamente la Corte sarebbe stata costituita e sarebbe entrata in funzione. D'altra parte erano cominciate ad uscire opere e saggi che non potevano non interessare ogni studioso di diritto. Il 15 dicembre 1955 le prime nomine ed elezioni dei giudici costituzionali erano già state effettuate. Purtroppo due di essi non poterono prender parte alle sedute del 1956: Giuseppe Capograssi, venuto a morte la mattina stessa della prima udienza (23 aprile 1956) e Giuseppe Lampis, mancato ai vivi il 30 maggio dello stesso.

Sicuramente nel 1955 era già andata svi-

luppandosi una polemica circa l'oggetto dei giudizi di legittimità costituzionale. V'era chi sosteneva specialmente in seno all'alta magistratura, che tali giudizi non avrebbero potuto che essere emessi sulle leggi successive all'entrata in vigore della Costituzione, mentre l'esame delle leggi anteriori era compito del potere legislativo, che avrebbe dovuto procedere, quando ritenuto del caso, alla loro abrogazione. Piero Calamandrei avvertì immediatamente il pericolo di una involuzione conservatrice e in ogni caso del tradimento dello spirito della Costituzione. E si dette con eccezionale impegno e vigoria di parola ad una campagna svolta in tutta Italia per svegliare la coscienza dei giuristi, e non solo dei giuristi, e sostenere che il compito di sindacare la costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge competeva alla Corte costituzionale anche – e soprattutto – sulle leggi del periodo anteriore, cioè sulle leggi del periodo fascista e di quello prefascista, oltre che, ovviamente sui decreti-legge e i decreti legislativi emanati tra la caduta del fascismo e l'entrata in vigore della Costituzione.

Il punto culminante di questa grande battaglia si ebbe in uno dei primi mesi del 1956 quando Calamandrei espose la sua tesi nella grande aula al piano terreno del Palazzo di Giustizia in Roma, presenti nelle prime file tutti i magistrati della Corte di Cassazione e i magistrati della Procura generale.

Fatto si è che per il 23 aprile 1956 il presidente della Corte fissò le prime cause, che concernevano (ed erano molto numerose) tutte, la legge di p.s. del 1931, anteriori dunque alla Costituzione. Facevo parte del manipolo degli avvocati incaricati di sostenere le ragioni delle numerosissime ordi-

nanze di remissione delle parti private costituite dinanzi alla Corte. Ricordo con certezza che le ordinanze sollevavano l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 113 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 soprattutto in relazione alle affissioni di stampati (e conseguentemente dell'art. 663 codice penale del quale le parti erano state imputate), ma non riesco assolutamente a ricordare quale delle parti mi avesse conferito l'incarico. Certamente, però, si trattava di una difesa collegiale e vi dovette essere un comitato che scelse gli avvocati. L'impegno principale di tutti era quello di sostenere la competenza della Corte anche per le controversie relative alle leggi anteriori alla Costituzione, pur se ognuno si era ritagliato il proprio compito specifico. L'impegno principale era quello affidato preminentemente a Piero Calamandrei, che era il capofila di quel manipolo. Di esso facevano parte Achille Battaglia, Federico Comandini, Costantino Mortati, Vezio Crisafulli, Massimo Severo Giannini e l'avvocato Francesco Mazzei. Purtroppo tra i professori io sono l'unico superstite.

Massimo Severo, mio compagno d'Università e mio amico fraterno aveva la stessa mia età, un mese e mezzo di più, ed è dolorosamente scomparso nei primi giorni dell'anno 2000. In quei giorni ero per breve tempo presidente della Corte; e gli rendemmo solenni onoranze, come era dovuto ad uno dei più grandi maestri del diritto pubblico in Italia e nel mondo. Ed era un uomo molto buono e generoso. Non volle mai essere giudice costituzionale, pure avendo accettato in vari tempi altri incarichi pubblici molto importanti compreso quello di ministro della funzione pubblica nel governo Cossiga.

Costantino Mortati, invece, e Vezio Crisafulli, costituzionalisti puri, fecero, in tempi diversi, rispettivamente i loro dodici e nove anni di giudici della Corte.

Vorrei tornare un momento all'udienza del 23 aprile 1956. Essa cominciò, la mattina alle 9.30, con un annuncio doloroso e del tutto inatteso. Entrarono tredici giudici (Giuseppe Lampis era già gravemente ammalato) e il presidente De Nicola dette notizia della morte del giudice costituzionale Giuseppe Capograssi, avvenuta quella stessa mattina, e dichiarò la sospensione dell'udienza in segno di lutto rinviandone la ripresa alle ore sedici. A quell'ora fummo tutti puntualissimi. Verso le 18.30, mentre parlavo io, mancò la luce elettrica e, pure essendo aprile avanzato, l'aula d'udienza precipitò nel buio più profondo. In quel buio e nel generale silenzio, ignorando tutti se e quando la luce sarebbe tornata, dissi, rivolto al presidente, che sarei stato egualmente in grado di continuare il mio discorso. De Nicola stette sopra pensiero uno o due minuti, dopo di che, rivolto a me, disse: «Continui». Io continuai per almeno un quarto d'ora, forse anche venti minuti, nel buio più fitto senza il minimo inceppo né esitazione: trattavo un aspetto penalistico e la preparazione era stata molto approfondita. La luce tornò, fortunatamente, prima che io avessi finito.

L'udienza durò fino a sera, terminò verso le 20 o anche più tardi. Tuttavia Calamandrei voleva prendere il treno per Firenze, com'era sua abitudine, anche quando doveva usare, come in quel caso, un treno della notte. Lo accompagnai alla stazione Termini guidando la mia «1500». Era in macchina con me l'avvocato Giuseppe Gianzi, mio valoroso giovane collaboratore, che come altri amanti del diritto aveva desi-

derato seguire quella udienza eccezionale, potremmo dire unica nella storia giudiziaria italiana. Gianzi divenne poi libero docente in procedura penale (era l'unica mèta a cui era interessato nel campo universitario) e fece (e la prosegue tutt'oggi) la carriera di grande penalista, da tutti meritatamente ricercato ed apprezzato.

A quel treno per Firenze fu l'ultima volta in cui vidi Calamandrei. Non l'avrei mai immaginato. Egli venne infatti a morte nel settembre successivo per una operazione che sembrava cosa banale. Nell'estate aveva compiuto un lungo viaggio in Cina. Quando mancò ai vivi non aveva che sessantasette anni ed appariva in ottima salute. Mi ricordai di quanto mi aveva detto un giorno, due o tre anni prima, incontrandomi negli ambulacri della Cassazione e avendomi domandato notizie di mio padre, allora gravemente malato: «Ricordati, Giuliano, che quando si passano i sessanta anni ogni giorno la morte ci attende». Oggi, fortunatamente, almeno qui da noi in Europa, non è più così.

Vorrei accennare un momento ad altre cause vissute dinanzi alla Corte come avvocato, dopo la grande comune vittoria della primavera del 1956, nella causa n.l. La sentenza, redatta dal relatore Gaetano Azzariti, è sobria e di estrema chiarezza, nella motivazione come nel dispositivo. Dedito un breve passo alla distinzione tra abrogazione e declaratoria di illegittimità che ancora può fare testo. Ci parve esemplare, facendo ben sperare per i futuri compiti della Corte.

Non ebbi più l'onore di comparire dinanzi alla Corte come avvocato nel corso

dell'anno 1956 e dell'anno seguente. Di ciò ho memoria precisa, sia pure negativa, perché altrimenti mi ricorderei d'aver discusso altre volte durante la prestigiosa presidenza di Enrico De Nicola (dimessosi nel marzo 1957) o durante quella non meno prestigiosa di Gaetano Azzariti. Non partecipai quindi alla difesa delle cause, pur penalistiche, sulla traduzione per rimpatrio, sull'ammonizione e sulla responsabilità del direttore di stampa periodica. Però su quest'ultima vorrei raccontare un episodio del quale fui testimone e che forse altre volte ho già avuto occasione di ricordare.

La sentenza n. 3/1956, relatore Cassandro, ebbe un esito molto combattuto perché alcuni giudici volevano (ed avevano ragione) che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 n.l. c.p. relativamente ai direttori di giornali perché in contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale. Vinse viceversa una linea di prudenza perché nel caso di una decisione di incostituzionalità sarebbero «saltati» tutti i processi per diffamazione a mezzo stampa allora pendenti in Italia; che a quell'epoca non erano davvero pochi.

Tuttavia la sentenza, riconoscendo espressamente le difficoltà della questione, raccomandò al legislatore, non solo nella motivazione ma perfino nel dispositivo, di modificare la disposizione, come da più parti richiesto, in modo da renderla congrua eliminandone le anomalie.

In quel tempo, tra gli altri lavori, ero impegnato in una commissione di riforma del codice penale, creata dal ministro Aldo Moro presso il ministero della giustizia e i cui lavori si svolgevano con impegno ma senza particolari urgenze. Un pomeriggio, irruppe nella stanza in cui lavoravamo l'indimenticabile, geniale, fraterno amico

Gino Bianchi d'Espinosa, che seguiva i nostri lavori quale vicecapogabinetto del ministro. A nome di quest'ultimo egli ci disse che, previa interruzione dei nostri studi su altre questioni, avremmo dovuto subito metterci all'opera per redigere un nuovo possibile testo dell'art. 57 n.l.: e ciò perché il presidente De Nicola aveva creduto di dover comunicare al ministro della giustizia (non ho mai saputo in che forma, ma credo *ad aures*) che per una volta la Corte aveva ritenuto di poter superare (e non senza sforzo) la questione, ma che ad una nuova (e probabile) riproposizione della stessa la avrebbe sicuramente dichiarata fondata ove il Governo non avesse nel frattempo provveduto. Effettivamente ci applicammo subito al tema e da quel nostro lavoro uscì la legge 4 marzo 1958 n. 127, che modificò l'art. 57 codice penale in un modo che, nonostante le sue imperfezioni, ha resistito al tempo e ad una serie di eccezioni che nel corso dei successivi decenni sono state tutte dichiarate infondate dalla Corte costituzionale.

Vorrei tornare un momento ad Enrico De Nicola, primo presidente della Corte costituzionale, così come era stato il primo presidente della Repubblica italiana e più tardi, per circa un anno, presidente del Senato (e della Camera dei Deputati nei difficili anni 1920-1923). Indubbiamente una figura singolare, i cui difetti sono stati qualche volta enfatizzati; ma in ogni caso un grande gentiluomo. Lo avevo incontrato varie volte, negli anni precedenti al 1956, nei Convegni del Centro nazionale di prevenzione e di difesa sociale in Lombardia, convegni che poi presero il suo nome e che continuano ancor oggi. Così pure, dopo che egli era stato presidente della Repubblica e dopo che era stato presidente del Senato lo

incontrai qualche volta nelle aule della Casazione penale mentre attendeva di discutere indossando, in mezzo agli altri avvocati, la toga tanto amata. Chiamato che fui all'Università di Napoli dall'anno 1956-57 alla cattedra di diritto penale, succedendo a Biagio Petrocelli e risiedendo De Nicola a Torre del Greco, ebbi la fortuna di incontrarlo ancora: una volta con mia moglie presso altri amici proprio a Torre del Greco. Mi onorava della sua amicizia e voleva che mi trasferissi definitivamente a Napoli.

Venne a morte nel 1959 e le sue esequie furono impressionanti per l'amore che i suoi concittadini gli dimostrarono. La salma, esposta nella grande chiesa di San Francesco di Paola, fu meta di un pellegrinaggio ininterrotto di migliaia e migliaia di persone. Al funerale, nel momento in cui il corteo di folla cominciò a muoversi dietro il feretro sulla Piazza del Plebiscito, si rischiò di rimanere schiacciati. Non so quanto queste memorie di vita vissuta siano confacenti a ciò che mi si è richiesto. Ma certamente il nome di De Nicola, già grande avvocato, dimostrando come giudice indipendenza, fermezza e sentimento del diritto, giovò al prestigio iniziale della Corte e rimane legato alla sua storia.

Come avvocato frequentai ben raramente la Corte anche negli anni successivi. Ricordo solo una movimentata udienza presieduta da Gaspare Ambrosini, direi verso l'inizio degli anni sessanta, in cui si discusse da vari avvocati, di varia provenienza politica, il problema dell'obbligo di soggiorno introdotto dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e che alcuni chiamavano con disprezzo «confino». Perdemmo, perché la legge del 1956 superò (anche dopo) tutte, o quasi tutte, le eccezioni di costituzionalità. Il disagio fu crea-

to quella volta da alcune intemperanze dell'avvocato Vittorio Ambrosini, il cui intervento imprevisto mise in imbarazzo il presidente, suo fratello, che tuttavia superò anche quella prova.

Ho inoltre il vago e impreciso ricordo d'aver discusso una causa di fronte ad una Corte presieduta da Giuseppe Chiarelli e, più tardi, un'altra causa dinanzi alla Corte presieduta dall'amico Leonetto Amadei, che era succeduto a Paolo Rossi nella carica dopo la *prorogatio* di quest'ultimo dovuta al lungo «processo Lockheed». Non riesco a ricordare l'oggetto né dell'una né dell'altra causa. Viceversa, risalendo nel tempo, ricordo benissimo d'aver discusso, come molti altri avvocati, una delle tante cause in materia di rapporti tra diffamazione con *exceptio veritatis* e amnistia, in una udienza del 1971 presieduta da Giuseppe Branca, che fu dedicata prevalentemente a temi posti in occasione dell'amnistia del 1970 e affidata in relazione a Costantino Mortati; e d'averla perduta dopo aver contribuito a sollevarla, in sede di merito, al Tribunale di Milano.

Ricordo infine anche un'altra causa degli anni Settanta, in cui ero al fianco di Egidio Tosato, professore di diritto costituzionale a Milano, deputato della Democrazia cristiana e già sottosegretario di Stato alla giustizia negli anni dell'immediato dopoguerra. La ricordo proprio per il fatto che Tosato fu festeggiato, con segni di simpatia, da alcuni giudici che erano stati suoi colleghi quando insegnavano la stessa materia.

Così, nel reciproco rispetto, si discutevano le cause alla Corte, in una atmosfera molto seria e al tempo stesso molto cordiale. E così è sempre stato, sino ad oggi. Grandi avvocati, che erano abituali frequentatori della Corte come difensori delle

parti private costituite o delle regioni, divennero giudici, dimostrando sempre grande senso di indipendenza e dispiegando la propria saggezza e la propria dottrina nelle camere di consiglio. Tra questi, nel periodo più recente, Valerio Onida, che della Corte divenne presidente, e Carlo Mezzanotte, che nello stesso periodo ne fu vicepresidente.

Un caso a sé fu quello del processo Lockheed, unico giudizio della nostra storia ad essersi svolto, nei confronti di ministri della Repubblica e di loro coimputati, davanti alla Corte costituzionale ai sensi del vecchio articolo 96 della Costituzione e la composizione fissata sino allora dall'articolo 135 (31 giudici!). Non che i rapporti non fossero parimenti cordiali tra avvocati e giudici (e perfino con i tre pubblici ministri), ma una tensione particolare, propria degli autentici processi penali gravi effettivamente vi era. Io difendevo un coimputato, mio collega d'Università, e il carico di lavoro si era manifestato sin dall'inizio dell'istruttoria (prima in sede giudiziaria e poi presso la Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa) così pesante e impegnativo che per l'udienza, destinata a durare molti mesi, chiesi l'aiuto di altro collega.

Mi fu lasciata libertà di indicazione e scelsi Giovanni Maria Flick, che proprio in quel torno di tempo, lasciata la magistratura per la carriera universitaria, si era rivolto anche alla professione forense. Ebbi così un collega impareggiabile per competenza e per impegno, quale ci voleva in un processo di quella fatta. Se ci fosse stato un secondo processo contro i ministri, la Corte (che di quella lunga durata del processo Lockheed portò i segni per vario tempo), avrebbe potuto chiudere i battenti per l'at-

tività ordinaria. La fortuna fu che non molto tempo dopo la chiusura di quella parentesi si trovò a presiedere la Corte Francesco Saja che con la sua straordinaria energia riuscì ad ottenere la forte riduzione e poi l'eliminazione dell' «arretrato».

Dei nove anni in cui fui giudice della Corte (1991-2000) non mi sembra che sia il caso di scrivere. Tra l'altro i ricordi sarebbero troppi e troppo intensi e rischierei di sfiorare i segreti delle Camere di consiglio. Della Corte fui sempre ammiratore, anche quando, per tre decenni, ne ebbi a commentare non sempre favorevolmente alcune sentenze nella rivista «Giurisprudenza costituzionale», egregiamente diretta da Leopoldo Elia prima che egli diventasse giudice costituzionale, e poi presidente, della Corte.

È stato per me un grande onore essere nominato giudice costituzionale, come avvocato cassazionista dalla lunga carriera, dopo la conclusione della mia vita universitaria per limiti di età.

Ed ora dovrei venire alla parte più consistente e meno facile dei quesiti che mi sono stati rivolti. «Che cosa ha rappresentato per me l'esperienza di giudice costituzionale e quella di presidente della Corte? Come si sono evolute le mie concezioni della Costituzione, dei valori costituzionali e democratici, del sistema politico? Come ho interpretato il mio ruolo?».

Risponderò nel modo più sintetico possibile, anche perché temo d'aver già troppo tediato il lettore, soprattutto con i riferimenti personali.

Nominato che fui giudice costituzionale, mi ambientai immediatamente. Avevo

superato i settantacinque anni, avevo avuto numerose esperienze nel campo giuridico (legislativo e giudiziario, per qualche anno anche nell'esecutivo), conoscevo la giurisprudenza della Corte, anche se mi ero tenuto lontano dalle materie più estranee ai miei interessi di studio e che, quando leggevo di alcune controversie, mi sembravano estremamente noiose.

Avevo immaginato di trovarmi come in una corte di cassazione, magari a sezioni unite (ai miei tempi quei giudici erano giusto quindici) e tale mi apparve subito la realtà. Chiaramente, v'erano caratteristiche diverse a cominciare proprio dal numero dei componenti (quindici giudici invece che cinque: io mi ero peraltro abituato per lunghi anni a vederne sette) e dalla provenienza. Le differenze erano soprattutto nel ruolo perché non si trattava di sorvegliare sulla applicazione della legge, ma se del caso di censurare la legge mettendo la stessa in tutto o in parte nel nulla o ampliandone le dimensioni e l'incidenza. Molto mi giovò per l'individuazione del compito essenziale la domanda che – anche per contribuire all'abbreviamento delle discussioni e per evitare possibili dispersioni – poneva sempre Mauro Ferri: «qual è il parametro che dovremmo considerare?», cioè, quale è la disposizione costituzionale che si assume per violata?

Anche il *modus procedendi* credo che fosse diverso da quello dei collegi giurisdizionali. Sulla questione sottoposta, dopo una relazione tendenzialmente lunga ed analitica, si doveva prendere tutti la parola, cominciando dal meno anziano e finendo con il presidente. Spesso v'era un vero e proprio «secondo giro». E poi v'era quasi sempre qualche componente che, prima delle ultime conclusioni del relatore, messe

ai voti dal presidente, richiedeva ancora la parola e giustamente la otteneva.

Anche se il nostro compito aveva una metà «legislativa», l'andamento della discussione e delle decisioni aveva molto del giudiziario. A me – come credo agli altri – giovò grandemente avere per assistenti di studio magistrati di carriera: nei primi anni erano due, poi salirono a tre per ogni giudice costituzionale. Colgo l'occasione per ricordare, in ordine alfabetico, coloro che nei nove anni mi hanno tanto aiutato e sorretto: Gianni Conti, Gino de Roberto, Alberto Macchia e Lucia Tria. Tutti divenuti magistrati di cassazione, e di forte calibro. Tutti studiosi profondi e ricchi di esperienza preziosa.

Ricordo a me stesso che il compito preliminare degli assistenti di studio è di preparare le cosiddette «ricerche». In esse viene accumulato in modo ordinato un materiale giurisprudenziale, normativo e dottrinale, qualche volta di gran mole. Talvolta esso può apparire eccessivo, ma poi ci si accorge che tutto può servire e si fanno ricerche aggiunte, una seconda ed anche una terza ricerca. Qualche volta si tratta di ricerche collettive su tematiche di carattere generale. A causa conclusa si sarebbe talvolta tentati di portarsi qualche ricerca a casa per motivi di consultazione e di studio. Ma poi si deve desistere sia perché il diritto continua a cambiare sotto i nostri occhi sia per ovvie ragioni di spazio.

Nel merito ho notato sempre indipendenza dei giudici, volontà di approfondimento, alto senso di responsabilità. Molte decisioni vengono assunte a maggioranza, ma v'è per lo più una *concordia discors* o una *discordia concors*.

In genere si cerca di tenersi legati ai precedenti (e le ricerche servono anche ad

averli ben presenti), ma tutti i cultori della materia sanno quante volte la Corte, nel corso della sua storia ormai cinquantennale, ha ritenuto di dover «riesaminare la questione» mutando avviso rispetto ai propri precedenti. E in molte decisioni, sin dai primi tempi, si menziona espressamente questa necessità di addivenire a un riesame.

Come tutti sanno, vi sono state, nella storia della Corte e a seconda delle materie e delle questioni, decisioni caratterizzate da estrema prudenza e da molto rispetto per le ragioni delle leggi esistenti, e decisioni caratterizzate invece da notevole decisione e portatrici di forti innovazioni. E questo va detto non solo per le questioni di legittimità costituzionale, ma anche per la risoluzione dei conflitti di attribuzione e per le decisioni sulla ammissibilità dei referendum.

Nel complesso, tanto la Costituzione e le leggi costituzionali del 1948 e del 1953 quanto la Corte costituzionale hanno dato buona prova.

A disposizioni ed istituti propri della Costituzione sono state recate, in ormai quasi sessant'anni, modificazioni che erano indispensabili, quali le disposizioni per i procedimenti penali a carico di ministri e, forse, l'abolizione dell'autorizzazione a procedere per i reati ascritti a parlamentari e le regole sul giusto processo; ed altre su cui si dovrebbe invece riflettere e avere il coraggio di compiere passi indietro, cosa che non avverrà: così per le competenze assegnate alle regioni e per la maggioranza qualificata che è stata richiesta per le leggi di amnistia e indulto.

Anche la Corte costituzionale va bene così come è. Nei nove anni in cui ne ho fatto parte si è avuto qualche volta motivo di riflettere sull'assenza di un ricorso diretto,

come in Germania e in Spagna, su una funzione consultiva prima dell'emanazione delle leggi, come in Francia, e su altre caratteristiche; e si è ampiamente dibattuto, due volte e con ricchezza di contributi e di discussioni, sulla eventuale introduzione dell'opinione dissenziente. Per motivi vari, la cui indicazione richiederebbe troppo spazio, direi che è il caso di soprassedere ad ogni riforma nonostante la validità di alcune proposte innovative.

Da ultimo mi si è richiesto di esporre i risultati della mia esperienza come presidente. Il periodo è stato troppo breve perché io possa fornire qualche utile riflessione. Come per il mio predecessore nel seggio alla Corte, Giovanni Conso, il periodo è stato di tre mesi, mentre, come nel caso di Conso, sono stato per tre anni vicepresidente attivo e con molti incarichi sotto la presidenza dell'insigne magistrato di Cassazione e fraterno amico Renato Granata, che mi onorò della sua fiducia.

Posso ricordare di aver provveduto al lavoro normale di fine anno e alla preparazione dell'annuale conferenza stampa del gennaio sull'attività della Corte nell'anno precedente, ma soprattutto di avere presieduto le udienze e le camere di consiglio su ventuno referendum abrogativi, portando la Corte a depositare tutte le sentenze (sette di ammissibilità e quattordici di inammissibilità) una settimana prima che scadesse il termine stabilito dall'art. 33 della legge 23 maggio 1970: e ciò grazie all'abnegazione dei colleghi e, negli adempimenti esecutivi, grazie alla collaborazione di altissima classe del segretario generale della Corte consigliere di cassazione Pasquale Ciccolo, del capo della mia segreteria dottor Francesco Troncelliti e del direttore della cancelleria dottor Giuseppe

Di Paola. Poi, come si ricorderà, per i sette referendum ammessi non fu raggiunto il *quorum* stabilito dall'art. 75 della Costituzione.

Parlerei più volentieri dei presidenti che ho avuto nel novennio: Ettore Gallo, Aldo Corasaniti, Francesco Paolo Casavola, Antonio Baldassarre, Vincenzo Caianiello, Mauro Ferri, Renato Granata; così come dei vicepresidenti e degli altri colleghi. Ognuno aveva una sua personalità e tutti lasciarono forti orme del lavoro personalmente compiuto.

Non voglio dire con questo che problemi non esistano e che tutto sia andato nel migliore dei modi. Durante gli anni in cui mi trovai a far parte della Corte (e certamente negli anni successivi) il problema dei rapporti con la giurisprudenza comunitaria, già affacciatosi in precedenza, ha dato luogo a non poche preoccupazioni. Per ora la Corte le ha arginate, con una giurisprudenza che non esiterei a chiamare sapiente, anche se forzatamente provvisoria. Sviluppi maggiori assumerà il problema in avvenire. Però, prima di disciplinarlo con leggi *ad hoc*, bisognerà usare la stessa prudenza di cui ha dato prova la Corte.

Un'altra esperienza tormentata è stata quella che ha condotto la Corte alle sentenze additive di principio. Esse sono anche un rimedio ai difficili rapporti tra rispetto di parametri costituzionali e possibilità dell'esecutivo e del legislativo, e non solo in materia di oneri finanziari. Ma sono anche, a mio avviso, in linea con le funzioni che la Costituzione ha inteso affidare alla Corte. Motivo di notevole turbamento è stato il tema della efficacia (soprattutto quella di carattere temporale) delle sentenze della Corte; e qui, dopo qualche tentativo di una disciplina dettata dalla Corte

in calce alle proprie sentenze, si è dovuti tornare sui nostri passi e lasciare il compito agli organi della legislazione o eventualmente al legislatore. Forse l'articolo 136 della Costituzione meriterebbe d'essere rivisto. Ci vorrebbe un legislatore di estrema competenza e di pari delicatezza.

La dottrina costituzionalistica ha individuato da tempo tutti questi ed altri problemi e sarebbe ardito da parte mia dire qualcosa di più. A mio avviso la Corte è stata sinora all'altezza dei propri compiti in un mondo che ha visto e vede trasformazioni profonde. Ed è riuscita persino a sopportare, sinora, il peso crescente delle decisioni sui rapporti tra Stato e regioni nonostante le difficoltà createle da un legislatore piuttosto improvvido. Le preoccupazioni di coloro che ai tempi della Assemblea costituente non avrebbero voluto quest'organismo di garanzia si sono rivelate, a mio avviso, infondate. Al contrario, la Corte ha molto aiutato il potere legislativo ed ha contribuito, fin dove possibile, alla tenuta del sistema votato negli anni 1946 e 1947. Tutti riconoscono che per il futuro dell'Italia non si vedono ancora trasformazioni di sicura utilità e sufficientemente chiare.

3 settembre 2005